

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2017, n. 13-4653

**Articolo 7 bis del D.M. 15 dicembre 2015 n. 12272 introdotto dal DM 30 gennaio 2017, n. 527. Applicazione dei criteri di priorit  per il rilascio di autorizzazioni a nuovi impianti viticoli relativi all'anno 2017.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (di seguito Regolamento), ponendo fine al regime transitorio dei diritti di impianto e introducendo a partire dal 1 gennaio 2016 un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo attraverso un sistema di autorizzazioni agli impianti viticoli.

Tale sistema prevede che tali autorizzazioni siano concesse senza costi a carico dei produttori, con durata di tre anni per favorirne un uso celere ed evitare speculazioni. Inoltre prevede che l'aumento delle superfici vitate sia regolato attraverso la concessione di autorizzazioni di nuovi impianti nella misura massima dell'1% della superficie vitata nazionale.

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015 che reca modalit  di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 "*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli*", cos  come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 gennaio 2017, n. 527, che stabilisce, tra l'altro, le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti.

Visto l'art. 6 che dispone che in Italia le autorizzazioni vengano rilasciate ogni anno nella misura massima dell'1% della superficie vitata nazionale.

Visto l'art. 8 comma 1 che prevede la presentazione delle domande per le autorizzazioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno nell'ambito del SIAN ( servizio informativo agricolo nazionale).

Visto in particolare l'art. 7 comma 1 che prevede che entro il 1° febbraio di ogni anno vengano eventualmente applicati, con decreto del Ministro, criteri di ammissibilit  e di priorit  ai sensi dell'art. 64 del Regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato e delle corrispondenti regole di attribuzioni delle autorizzazioni.

Richiamata l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 dicembre 2016 sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente integrazioni e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272.

Tenuto conto a seguito di tale intesa sono stati introdotti criteri di priorità (in seguito confermati con l'emanazione del decreto n. 527/2017) che le Regioni possono applicare per una superficie complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all'art. 9 comma 5 del decreto 12272/2015 e che essi mirano a:

- accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie la cui complessiva superficie aziendale è compresa fra 0,5 ettari e 50 ettari (tuttavia in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore);
- favorire le aziende biologiche;
- favorire le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che abbiano ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.

Dato atto che:

in attuazione della citata intesa ciascuna regione deve comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 gennaio di ogni anno la decisione di applicare o non applicare i criteri di priorità e la ponderazione da attribuire a ciascuno di essi;

in attesa dell'emanazione del citato decreto di modifica da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il suo Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea ha richiesto comunque alle Regioni, con nota inviata in data 24 gennaio 2017 (ns. prot. di ricevimento n. 3537/A1701A del 27.1.2017), di comunicare la propria scelta secondo la tabella riportata nell'allegato II dello schema del decreto di modifica del decreto n. 12272/2015 (poi confermato con emanazione del decreto n. 527/2017) entro la data del 30 gennaio 2017.

Considerata l'urgenza di definire tali criteri per consentire la predisposizione dei servizi telematici per la presentazione delle domande sul SIAN (servizio informativo agricolo nazionale) nelle tempistiche sopraccitate (dal 15 febbraio al 31 marzo 2017) e sentite le organizzazioni professionali agricole in data 20 gennaio 2017, con la comunicazione dell'Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca (prot. n. 60/2017 ACP del 30.1.2017), inviata all'Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui - secondo la tabella riportata nell'allegato II dello schema del decreto di modifica del decreto 12272/2015 (poi confermato con emanazione del decreto n. 527/2017) - sono stati comunicati i seguenti criteri e la relativa ponderazione:

Art 7 bis comma 1 lettera a) (aziende viticole piccole e medie)		Art 7bis comma 1 lettera b) (produzione biologica)	Art 7bis comma 1 lettera c) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)
Dimensione individuata (min-max)	Ponderazione	Ponderazione	Ponderazione
0,5 - 30 Ha	0,7	0,2	0,1

Dato atto che:

la dimensione individuata per il primo criterio rappresenta il 95 per cento delle aziende viticole piemontesi ed è più rispettosa delle caratteristiche strutturali in Piemonte;

la ponderazione tiene conto della necessità di favorire il consolidamento delle aziende attraverso l'estensione della loro estensione vitata ed, in misura minore, della necessità di favorire le aziende biologiche le cui superfici vitate rappresentano meno del 3% della superficie vitata piemontese e della necessità di tenere conto delle politiche regionali in materia di coesione sociale.

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2017 n. 527 “*Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.*”

Si ritiene prendere atto e confermare la comunicazione dell’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca del 30 gennaio u.s. finalizzata all’applicazione dei criteri di priorità e alla relativa ponderazione così come riportati nell’allegato II del decreto 30 gennaio 2017, n. 527, per l’anno 2017.

Visto l’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso.

La Giunta regionale, unanime, con voti espressi ai sensi di legge,

*delibera*

1. di stabilire che per l’anno 2017, alle domande presentate da aziende agricole piemontesi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito del SIAN per l’assegnazione di autorizzazione a nuovi impianti viticoli, si applicano i criteri di priorità e la relativa ponderazione così come definiti nella tabella di cui all’allegato II del decreto 30 gennaio 2017, n. 527 e più specificatamente come nella tabella sotto riportata:

Art 7bis comma 1 lettera a) (aziende viticole piccole e medie)		Art 7bis comma 1 lettera b) (produzione biologica)	Art 7bis comma 1 lettera c) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)
Dimensione individuata (min-max)	Ponderazione	Ponderazione	Ponderazione
0,5 - 30 Ha	0,7	0,2	0,1

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)